

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXXI

BARI, 8 SETTEMBRE 2000

N. 106

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Legge regionale

LEGGE REGIONALE 30 agosto 2000, n. 10

«ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LO STUDIO DELLE CONDIZIONI E PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ATTE A FAVORIRE LA SICUREZZA DELLE PERSONE NELLA REGIONE PUGLIA».

Pag. 5074

PARTE PRIMA

Legge regionale

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2000, n. 10

“Istituzione della Commissione speciale per lo studio delle condizioni e per l’individuazione delle misure atte a favorire la sicurezza delle persone nella Regione Puglia”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO
IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
(Finalità)

1. È istituita una Commissione consiliare speciale con il compito di:

- a) esaminare la diffusione, la consistenza e la tipologia dei fenomeni sociali, finanziari ed economici incompatibili con le condizioni di sicurezza della popolazione residente in permanenza o occasionalmente nella regione;
- b) sottoporre ai competenti organi della Regione atti di natura legislativa, regolamentare, amministrativa e organizzativa ritenuti idonei a favorire la conoscenza e la prevenzione dei suddetti fenomeni nelle materie di competenza regionale, come specificate nell’articolo 117 della Costituzione;
- c) intrattenere rapporti periodici con la Commissione parlamentare antimafia, di cui alla legge 23 marzo 1988, n. 94, onde individuare progetti per l’attuazione di iniziative congiunte, nel rigoroso rispetto dei diversi ambiti e delle reciproche competenze, volte a favorire il miglioramento delle condizioni di legalità e di sicurezza nella regione;
- d) riferire semestralmente al Consiglio regionale sulla propria attività e formulare proposte in materia;
- e) promuovere convegni, seminari, ricerche e incontri di studio con le istituzioni sociali, culturali e giurisdizionali operanti nella regione, nel quadro delle finalità della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 Agosto 2000

Art. 2

(Composizione e insediamento)

1. La Commissione è composta da undici Consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei Gruppi.

2. Il Presidente, del Consiglio provvede di conseguenza e la insedia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Elezion e della Presidenza)

1. I componenti la Commissione eleggono, nella prima seduta, un Presidente e due Vice Presidenti, a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata dei due terzi per le prime due votazioni ovvero a maggioranza assoluta per le successive.

2. Per il funzionamento della Commissione si osservano, in quanto applicabili le norme previste dal Regolamento interno del Consiglio per l’attività delle Commissioni consiliari permanenti.

Art. 4

(Poteri)

1. La Commissione speciale, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di promuovere audizioni con amministratori e funzionari pubblici nonché con rappresentanti di formazioni sociali, economiche, culturali e di volontariato.

2. La Commissione può, altresì, avvalersi di esperti nominati in base alla vigente normativa regionale.

Art. 5

(Durata)

1. La Commissione dura in carica trenta mesi dalla data dell’insediamento.

Art. 6

(Funzioni di segreteria)

1. Per l’espletamento delle funzioni di segreteria la Commissione si avvale dei dipendenti regionali e di strutture del Consiglio regionale.

2. Alla responsabilità dell’ufficio è preposto un dirigente, cui competono le indennità di legge.

3. Il Presidente della Commissione si avvale di una segreteria particolare per la cura degli affari connessi all’esercizio delle proprie funzioni, formata da due unità, di cui una con incarico di segretario particolare, dipendenti della Regione e indicato dal Presidente medesimo.

